

**Parere del Revisore Unico dell'Azienda Servizi alla  
persona "Magiera Ansaloni"  
all'ipotesi di contratto decentrato in merito all'utilizzo  
delle risorse decentrate anno 2021**

Il sottoscritto Gaccioli Gian-Carlo Noris Revisore dei Conti dell'ASP Magiera Ansaloni:

**PREMESSO CHE:**

- ai sensi dell'art.8 comma 6 del C.C.N.L. comparto funzioni locali del 21/5/2018 (contratto in corso di rinnovo) all'organo di controllo competente "*spetta il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri;*
- "*a tal fine l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo (ndr. all'organo di controllo) entro dieci giorni dalla sottoscrizione*",

**VISTO**

- l'art. 40 *bis* del D.LGS. 165/2001 e successive modifiche, il quale stabilisce che l'Organo di Revisione effettua "*il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori*";
- la Relazione Illustrativa tecnico-finanziaria avente ad oggetto la costituzione delle risorse decentrate anno 2021 redatta dal direttore dott. Ravanello Alberto in data 04 agosto 2022,

**CONSIDERATO CHE**

1) l'art. 18, comma 2-*bis*, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, come modificato dall'art. 4, comma 12-*bis* del D.L. n. 66/2014, dispone, tra l'altro, espressamente che "*le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ... sono escluse dai limiti del precedente periodo*", sono escluse, cioè, dall'obbligo di recepire gli indirizzi dell'ente controllante che definiscono specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale. Fermo restando per le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità dei servizi erogati;

2) la deliberazione n. 170/2014 della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, affronta il coordinamento tra la disposizione di fonte statale (il sopra citato art. 18, comma 2-*bis*, del D.L. n. 112/2008) e la disposizione di fonte regionale

costituita dall'art. 3, comma 2, della Legge Regionale Emilia Romagna n° 12 del 26 luglio 2013 che, tra l'altro, dispone "Al fine di assicurare coerenza tra le misure dell'ordinamento statale e le competenze regionali sulla regolamentazione delle forme di gestione dei servizi sociali, socio-sanitari e educativi, la normativa vigente stabilita in materia di esclusioni dai divieti e dalle limitazioni nell'assunzione di personale per le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi, culturali e farmacie e volta a garantirne la continuità dei servizi nello svolgimento del ruolo, si applica anche alle ASP". La Corte dei conti citata annota, al riguardo, che "la disciplina di fonte regionale contenuta nell'art. 3, comma 2, L.R. n. 12/2013 non sia più coerente con le recenti modifiche normative introdotte in ambito statale dall'art. 4, comma 12-bis, D.L. n. 66/2014 e dall'art. 3, comma 5, D.L. n. 90/2014 in quanto tali disposizioni non prevedono più l'applicabilità alle aziende speciali, istituzioni e società controllate, del regime previsto per le amministrazioni di riferimento in materia di vincoli alle assunzioni ed alla spesa di personale, né, tantomeno, è più prevista una disciplina derogatoria per gli enti che operano in settori sensibili (tra i quali sono ricomprese le ASP) se non nel senso che i predetti enti sono tenuti a rispettare il principio della coerenza tra il livello dei costi del personale e la quantità dei servizi erogati";

3) la Relazione Illustrativa tecnico-finanziaria del Direttore dell'ASP Magiera Ansaloni, avente ad oggetto la costituzione delle risorse decentrate anno 2021 annota, tra l'altro, che "stante il tenore dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 il quale si rivolge a tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/01, si ritiene opportuno in via prudenziale non discostarsi dal valore del fondo dell'anno 2016";

4) la Relazione Illustrativa tecnico-finanziaria del Direttore dell'ASP Magiera Ansaloni, avente ad oggetto la costituzione delle risorse decentrate anno 2021, dettaglia, tra l'altro, le componenti della costituzione del Fondo risorse decentrate 2021 confermando il rispetto del tetto complessivo delle risorse decentrate e delle risorse per le posizioni organizzative;

5) nell'ambito della fase del ciclo di gestione aziendale della *performance* l'Amministratore Unico dell'ASP Magiera Ansaloni con Decreto n. 6 del 29/03/2022 ha approvato la Relazione sulla *performance* 2021 ed il Nucleo di Valutazione appositamente incaricato ha successivamente validato la Relazione sulla *Performance* dell'anno 2021,

#### **PRESO ATTO**

- del "Contratto Integrativo Decentrato dell'ASP Magiera Ansaloni" sottoscritto in data 11.12.2020 con validità triennale ed effetti giuridici ed economici decorrenti dal 01.01.2021;

- della “Ipotesi contratto decentrato in merito all’utilizzo delle risorse decentrate 2021 Azienda Servizi alla Persona “Magiera Ansaloni” sottoscritto in data 30/12/2021;
- della Relazione illustrativa tecnico-finanziaria del 04/08/2022 del Direttore dell’ASP Magiera Ansaloni avente ad oggetto “Costituzione delle risorse decentrate anno 2021”,

#### **RILEVATO**

- che il totale complessivo del Fondo risorse decentrate dipendenti ammonta per l’anno 2016 a € 244.274,57;
- che il totale complessivo del “Fondo risorse decentrate dipendenti” e “Risorse per Posizioni Organizzative” ammonta per l’anno 2021 a € 244.274,57 (cfr. pag. 9 della citata Relazione illustrativa tecnico-finanziaria del 04/08/2022);
- che – anche sulla base degli allegati alla suddetta Relazione illustrativa tecnico-finanziaria - viene rispettato il limite di spesa di cui all’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;
- che del Fondo risorse decentrate 2021 resta da liquidare l’importo di € 19.999,08 del Fondo di produttività dei lavoratori dipendenti,

#### **RACCOMANDA**

- la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:
  - a. le risorse previste per l’incentivazione secondo la disciplina dell’art.67 del CCNL 21.05.2018 devono essere destinate alla promozione di effettivi e significativi miglioramenti dei livelli di efficienza e di efficacia dell’attività dell’Ente, nonché della quantità e/o qualità dei servizi istituzionali offerti;
  - b. i compensi relativi alla produttività individuale e collettiva dovranno essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell’ente;

Tutto ciò premesso, considerato, preso atto, rilevato e raccomandato,

**il Revisore Unico esprime parere favorevole.**

Correggio, 11 agosto 2022

Il Revisore Unico

f.to Gaccioli Gian-Carlo Noris

